

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Palumbi - Presidente

dott. Sonia Porreca - Giudice

dott. Arianna D'Addabbo - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. .../2022 promossa da:

XX, nata a (omissis), (Modena), il (omissis)/(omissis)/1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ... che la rappresenta e difende, giusta delega in atti

RICORRENTE

contro

YY, nato a Napoli (NA), il (omissis)/(omissis)/1961, elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano, 25 Bologna, presso lo studio dell'Avv. ... che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti

RESISTENTE

Oggetto: "ricorso ex art. 12 bis L. n. 898/1970"

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie depositate in data 19.5.2022 e 18.5.2022.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 2.3.2022 XX ha chiesto al Tribunale il versamento da parte dell'ex marito della quota di TFR dallo stesso percepita, essendole stato riconosciuto, con sentenza resa il 2.3.2020, confermata dalla Corte d'Appello in data 23.11.2021, un assegno divorzile, quantificato in € 800 mensili.

Si è costituito il convenuto aderendo alla domanda attorea.

All'udienza del 19.4.2022, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Con ordinanza resa in pari data il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, assegnando alle parti termine per depositare brevi memorie sulla questione dell'improcedibilità del ricorso sollevata d'ufficio.

Con memoria del 19.5.22 parte ricorrente, pur riconoscendo che il ricorso è stato depositato prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto l'assegno divorzile, ha insistito nelle proprie domande per ragioni di economia processuale; parte resistente, invece, con memoria depositata il 18.5.2022 si è rimesso alla decisione del Tribunale.

Alla successiva udienza del 9.6.2022, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.

§§§

La domanda ex art. 12 bis Legge n. 898/1970 è improcedibile, in assenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge, ossia il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto alla ricorrente un assegno divorzile al momento del deposito del ricorso.

Infatti, nella fattispecie in esame la sentenza di divorzio è stata pubblicata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 23.11.2021 e notificata alla controparte il 26.1.2022, mentre il ricorso è stato depositato in data 2.3.2022.

Ne consegue che al momento del deposito del ricorso, mancava uno dei presupposti richiesti dalla legge.

Nulla per le spese, avendo il resistente aderito alla domanda

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così decide:

- 1) dichiara l'improcedibilità del ricorso
- 2) nulla per le spese

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.6.2022

Il Giudice relatore estensore

dott. Arianna D'Addabbo

Il Presidente

dott. Antonella Palumbi